Zelarino, 29 09 2010

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'ALTERNATIVE ALL'IRC

La Direzione dell'USR del Veneto, con la nota n. 10978/C7 del 14 settembre 2010, ha diramato una serie di "Indicazioni Operative" per assicurare ai non avvalentisi dell'IRC le opzioni previste per le Attività Alternative.
Tenendo presente questa nota e con riferimenti a varie disposizioni ministeriali precedenti proviamo a fare chiarezza su alcuni punti.

1. **Chi programma le Attività Alternative?**

La C.M. n. 302/86 dispone tra l'altro che "…*la programmazione di tali attività… venga a configurarsi con i caratteri di* ***servizio obbligatorio posto a carico dei Collegi dei Docenti***"; disposizione questa ribadita sia dalla C.M. n. 316/87: "…*per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi siano formulati* ***precisi programmi da parte dei Collegi dei Docenti***", che dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7 maggio 2010, laddove afferma : "…*l'insegnamento alternativo è e deve restare facoltativo per lo studente… ma la sua istituzione deve considerarsi* ***obbligatoria per la scuola****".*
Appare chiaro, da quanto riportato, che il Collegio dei Docenti, in quanto responsabile dell'azione didattico-formativa della scuola, è titolare della programmazione di tali attività e che nessuna Associazione, Ente o Istituzione diversa da quella scolastica può sostituirsi a quest'ultima in tale compito con la presentazione di progetti vari.

2. **Chi svolge le Attività Alternative?**

Risponde a questa domanda la già citata C.M. n. 316/87 laddove precisa che il personale da impiegare per tali attività va scelto tra i docenti tenuti al completamento d'orario, inclusi i docenti in soprannumero (purtroppo, aggiungiamo noi, con i recenti tagli alla scuola questo personale non esiste più) e i docenti disponibili a tale servizio oltre l'orario di cattedra. Aggiunge però ancora la circolare in parola: "*Allo scopo di assicurare l'effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all'assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio".*
Queste ultime indicazioni, quasi mai applicate dalla scuola per il timore di doversi accollare l'onere economico delle nomine dei supplenti, sono state ribadite con precisione dalla nota della Direzione dell'USR del Veneto, riportata all'inizio, mettendo tra l'altro in risalto che "…*il bilancio del MIUR prevede specifici stanziamenti per il pagamento dei docenti che svolgono le Attivita' Alternative".*
Per poter procedere per tempo alla nomina di personale supplente retribuito dalla Direzione Provinciale del Tesoro e non dalla scuola è necessario però che la programmazione delle Attività Alternative sia attuata "…*entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei Docenti".*

3. **Quali contenuti sono proponibili per le Attività Alternative?**

Le varie circolari emanate dal Ministero non presentano precisi programmi per tali attività, demandando ai Collegi dei Docenti e ai Consigli d'interclasse rispettivamente per le scuole secondarie e per quelle primarie il compito di definirli. Una cosa certa però è affermata dalla C.M. n. 368/85 e cioè che i contenuti di queste attività non devono contenere un'opportunità educativa discriminante e in quanto tali non devono appartenere a programmi curriculari (es. corsi di informatica o lingua straniera, corsi di sostegno, di recupero o di approfondimento…), perché in tal modo avvantaggerebbero i non avvalentisi.

Ad avviso di chi scrive neppure l'Educazione Interculturale può trovare collocazione in tali attività se è vero, come recitano varie circolari (C.M. n. 73 del 2 marzo 1994; C.M. n. 20 del 25 gennaio 1994…) che questa,"*…come* ***impegno generale della scuola*** *nei confronti del fenomeno del pluralismo culturale,* ***coinvolge tutti gli insegnanti*** *e tutti gli operatori scolastici"* e che le case editrici sono sollecitate "*per lo sviluppo, nei libri di testo, dei motivi interculturali".*
Altre circolari (n. 128, 129, 130 e 131 del 1986) danno suggerimenti, a titolo puramente indicativo, di tematiche generali pertinenti l'argomento , ma l'incertezza di gestione lascia ancora aperte le porte a quella discussione, che il Ministero si era prefissato di chiudere con un disegno di legge approntato ancora nel lontano1987 e mai esaminato e approvato dal Parlamento.

Giuseppe Simonetto